

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEI PREZZI DEI CARBURANTI A FINI DI PUBBLICAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 LEGGE 2009/99 E DECRETI ATTUATIVI
(DM 15 OTTOBRE 2010 E DM 17 GENNAIO)**

LA BASE NORMATIVA

L'articolo 51 della legge 99/2009, prevedendo l'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione al Ministero dello sviluppo economico, ha attribuito al Ministro il compito di individuare i criteri e le modalità per la comunicazione dei prezzi da parte dei gestori e per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'informazione al consumatore e di contribuire allo sviluppo della concorrenza ed al contenimento dei prezzi, consentendo, con un onere di comunicazione sostenibile e graduale per i gestori dei punti vendita, scelte più consapevoli da parte dei consumatori basate anche su un più agevole confronto fra i prezzi praticati dai diversi impianti.

Con il primo decreto di attuazione, il **DM 15 ottobre 2010**, sono stati individuati i seguenti criteri generali:

a) **Cadenza dell'obbligo di comunicazione** per i gestori:

- La prima volta, al momento di prima applicazione dell'obbligo per lo specifico impianto (quindi, con la decorrenza fissata dal decreto o con l'avvio dell'attività per l'impianto)
- Successivamente, in ogni caso di variazione in aumento
- Comunque, con cadenza settimanale, anche in caso di assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione

b) **Modalità di vendita**

- Se esistono contemporaneamente più forme di vendita, l'obbligo di comunicazione è prioritariamente riferito al prezzo di vendita self service.

Il DM 15 ottobre 2010, rinviando la graduale completa estensione dell'obbligo a successivi decreti ministeriali, ha a suo tempo previsto l'immediata applicazione dell'obbligo di comunicazione **solo agli impianti** situati sulle tratte **autostradali**, riferendo in tal caso l'obbligo a tutte le tipologie di carburanti.

Il secondo decreto attuativo, **DM 17 gennaio 2013**, non ha modificato nulla rispetto alle modalità di adempimento dell'obbligo per i gestori e, a regime, nemmeno per le tipologie di carburanti e le modalità di vendita cui tale obbligo è riferito. Ha stabilito viceversa le decorrenze dell'estensione dell'obbligo di comunicazione dando priorità, nella fase transitoria, agli impianti situati dapprima sulle strade statali e ad elementi che potessero promuovere carburanti eco-compatibili e modalità di rifornimento a minori costi.

La fase di estensione graduale si è sviluppata tra aprile e luglio dello scorso anno, mentre dal 16 settembre 2013 **per tutta la rete stradale**, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita.

LA PREVISIONE DELLE SANZIONI

L'art. 51 comma 3 inoltre prevede che *"In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste"*. Nello specifico tali sanzioni sono quelle previste per la mancata esposizione dei prezzi in vetrina individuate, dalle norme del commercio, in un minimo di 516 euro ed un massimo di 3.098, e l'autorità competente è il Sindaco del Comune territorialmente competente.